

Roma, 5 gennaio 2001

CIRCOLARE

Prot. 61/01

Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra

Alle Federazioni Locali

Agli Iscritti

Agli Enti soci

Loro Sedi

Oggetto: anticipazioni agli iscritti (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124/93)..

Si fa seguito alla nostra precedente di pari oggetto, per informarVi che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha approvato le modifiche degli articoli 12 dello Statuto e 14 del Regolamento del Fondo Pensione, in materia di anticipazioni.

Allo stato, quindi, considerata l'importanza dell'argomento e le aspettative degli aderenti, si ritiene necessario dare una prima sommaria informazione sulla materia riservandoci di affrontarla nuovamente in seguito.

Come noto, il regime delle anticipazioni disciplinato dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 124/93 e modificato dall'art. 58, comma 8, lett. b), della legge 144/99, ha previsto la facoltà dell'iscritto in presenza delle condizioni di legge, di conseguire un'anticipazione anche sull'intera posizione maturata. Con ciò, è stato chiaramente modificato l'oggetto delle anticipazioni che precedentemente era limitato alle sole quote di TFR versate al Fondo.

L'anticipazione, quindi, riguarda l'intera posizione individuale dell'interessato, comprensiva di contributi e di rendimenti, ed è ammessa oltre che per "eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche" e per "l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile" (causali queste già previste dalla previgente normativa), anche per la realizzazioni di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione della prima casa di abitazione.

L'anzianità minima necessaria per avvalersi dell'anticipazione è di almeno 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della relativa posizione individuale. All'iscritto, inoltre, è data la facoltà di reintegrare la propria posizione, una volta ottenuta l'anticipazione.

All'anticipazione è applicabile la tassazione separata mediante l'aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR. A detta tassazione d'acconto, seguirà poi al momento della liquidazione definitiva (all'atto del pensionamento) il necessario congruaggio da parte del sostituto e degli uffici finanziari.

Ai fini dell'attribuzione della predetta anticipazione, le richieste devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata:

a) Spese sanitarie relative a terapie ed interventi straordinari.

Per l'anticipazione concessa per oneri sostenuti dall'iscritto, si richiede:

- attestazione della struttura pubblica circa la straordinarietà della terapia e dell'intervento;
- fatture, ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti (debitamente quietanzate);
- documentazione di eventuali rimborsi percepiti a carico di forma di assistenze previste a livello aziendale e/o di coperture assicurative;

b) Acquisizione di prima casa di abitazione per l'iscritto.

Per l'anticipazione connessa all'acquisizione di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa sulle agevolazioni fiscali:

- certificazione anagrafica e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'iscritto non è proprietario, anche in comunione con il coniuge di altra prima casa di abitazione;
- rogito notarile o altra idonea documentazione di spesa, comprensiva degli oneri fiscali delle eventuali spese di urbanizzazione;
- atto notarile di compravendita in caso di acquisto da terzi; o atto notarile di assegnazione di alloggio in caso di acquisto in cooperativa;
- concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, fatture in regola con la normativa fiscale in caso di costruzione in proprio.

c) Acquisizione della prima casa di abitazione per i figli.

- certificazione anagrafica e dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- dichiarazione attestante l'acquisizione prima casa di abitazione per il figlio o di altro componente il nucleo familiare.

d) Realizzazione degli interventi, di cui all'art. 31 primo comma, lettera a), b) c), e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione.

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettera a), b), c), e d), della citata legge, relativa alla prima casa di abitazione e concerne:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.

Gli oneri sostenuti per gli interventi di quanto precede vanno documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva atto notorio che attesti che l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- atto di titolarità dell'immobile;
- copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione per l'esecuzione dei lavori;
- elenco lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi;
- ricevute di pagamento dell'ICI dovuta dal richiedente a partire dal 1997;
- bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture (quietanzate);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione;
- indicazione dei dati catastali relativi all'immobile o fotocopia della domanda di accatastamento;

- eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale per le parti comuni.

Le richieste di anticipazione, devono essere trasmesse al Fondo, unitamente alla documentazione prevista per ogni singola fattispecie. Le domande verranno esaminate gradualmente dalla Commissione Amministratrice del Fondo e sarà cura della medesima disporre l'erogazione, una volta acquisita la documentazione.

Nell'invitare gli Enti in indirizzo a portare a conoscenza di tutti gli iscritti al Fondo la presente, si inviano distinti saluti.

Fondo Pensione Nazionale